

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO**

Approvato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 16 Maggio 2022



## INDICE

1. OGGETTO
2. DEFINIZIONI
3. PRESUPPOSTI PER L'EROGAZIONE
4. CRITERI E MODALITÀ DI CONFERIMENTO. RESPONSABILITÀ
5. CONCESSIONE DEL LOGO E PATROCINIO DELL'ORDINE
6. TRASPARENZA
7. PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE



## 1 – OGGETTO

Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte dell'Ordine di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati e per la concessione del patrocinio e del logo dell'Ordine in favore di iniziative ed attività promosse da soggetti pubblici e privati.

## 2 – DEFINIZIONI

Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento le tipologie di interventi che l'Ordine può effettuare vengono definite come:

- sovvenzioni: erogazioni in denaro o in altre utilità volte alla totale copertura dei costi dell'iniziativa e riservate esclusivamente, salvo motivata deliberazione del Consiglio dell'Ordine, alle iniziative aventi come prevalenti le finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- contributi: interventi con i quali l'Odcec si fa carico, occasionalmente o continuativamente, in modo parziale, degli oneri economici connessi ad iniziative di interesse sociale o per la professione;
- vantaggi economici: interventi con cui vengono concessi a terzi a titolo gratuito ovvero a prezzi/tariffe agevolate, beni e servizi erogati dall'Ordine nonché strutture, arredi/attrezzature e cespiti in genere;
- patrocinii: sono compresi in tale definizione i patrocinii e tutte le forme di partecipazione, intesi come l'adesione simbolica dell'Ordine ad una iniziativa, attività o progetti di particolare rilevanza per la professione che vengono ritenuti meritevoli di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere e/o responsabilità per l'Ordine.

## 3– PRESUPPOSTI PER L'EROGAZIONE

S'intendono rispondenti alle finalità dell'Ordine le iniziative che ineriscono a:

- a) la diffusione della conoscenza della professione e delle modalità di accesso alla medesima, nonché della funzione sociale e costituzionale della figura professionale del commercialista e dell'esperto contabile come configurati dal D.Lgs. n.139/2005;
- b) l'approfondimento scientifico nelle materie economico– finanziarie, tributarie, giuridiche e giuslavoristiche anche mediante la presentazione di pubblicazioni che annoverino tra i loro autori iscritti all'Ordine;
- c) finalità di tipo culturale, sociale, ricreativo o sportivo di interesse per gli iscritti all'Ordine e della collettività
- d) il sostegno finanziario di attività e/o iniziative di enti che operano nel campo della formazione professionale continua per gli iscritti agli Albi degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per la preparazione agli esami di stato di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, per la gestione delle SAF e nel campo della mediazione, dell'arbitrato e della conciliazione.



Il Consiglio dell'Ordine, con propria motivata deliberazione, può ritenere rispondenti alle finalità dell'Ordine anche iniziative che abbiano oggetti diversi da quelli di cui al precedente capoverso.

Tutte le iniziative devono essere prive di finalità di lucro e non possono essere finalizzate al raggiungimento di posizioni di vantaggio economico.

#### 4- CRITERI E MODALITÀ DI CONFERIMENTO. RESPONSABILITÀ

L'erogazione di contributi e sovvenzioni per le iniziative di cui agli articoli precedenti è rimessa in via esclusiva e discrezionale ad una preventiva deliberazione del Consiglio dell'Ordine che si pronuncia su apposita istanza scritta del richiedente (secondo il modello allegato al presente regolamento e pubblicato nelle forme di legge sul sito web dell'Ordine) il quale fornirà una relazione sull'iniziativa, con allegata la bozza delle forme di comunicazione che coinvolgeranno il logo dell'Ordine.

La sottoscrizione dell'istanza ha valore di assunzione della responsabilità sulla veridicità, correttezza e attualità del suo contenuto; si applicano alle istanze pervenute le disposizioni, anche di tipo sanzionatorio, previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

Ciascuna istanza è esaminata dal Consiglio dell'Ordine il quale si pronuncia su proposta del Presidente ovvero del Consigliere delegato al progetto della cui materia si iscrive l'iniziativa oggetto dell'istanza stessa, previa verifica in bilancio della disponibilità economica necessaria per lo stanziamento dell'erogazione e/o del contributo.

L'Ordine si riserva la facoltà di sospendere, interrompere o modificare la procedura di concessione dei contributi, senza che per tale motivo possano essere avanzate pretese a titolo risarcitorio nei confronti dell'Ordine.

La deliberazione conclusiva del procedimento può accogliere, ovvero respingere, ovvero ancora ridurre proporzionalmente l'ammontare del contributo richiesto.

L'erogazione a qualunque titolo sarà comunicata al beneficiario con atto scritto indicando le modalità di erogazione.

In ogni caso, i beneficiari dovranno preventivamente concordare con l'Ordine le forme di comunicazione da utilizzare nella pubblicizzazione della propria iniziativa. A tale riguardo l'Ordine può richiedere ai beneficiari dei vari interventi economici che nel materiale divulgativo dell'iniziativa e/o nell'ambito delle pubblicazioni ovvero nella diffusione dei vari materiali prodotti venga inserita la dicitura "con il contributo economico dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano" accompagnata dal logo dell'ODCEC.

L'Ordine si riserva di richiedere ai beneficiari dei contributi e delle sovvenzioni la predisposizione di rendiconti che dimostrino e documentino le voci di spesa e/o la predisposizione di report che dimostrino le attività/iniziative sostenute dai contributi o dalle sovvenzioni.

I contributi e le sovvenzioni possono essere dichiarati decaduti e, ove questi siano stati già erogati, gli stessi devono essere restituiti qualora:

- 1) i richiedenti non presentino i rendiconti e la documentazione a supporto delle voci di spesa e/o i report entro tre mesi dalla conclusione dell'iniziativa e/o dell'attività;
- 2) in sede di controllo dei rendiconti e dei report, i richiedenti non producano la documentazione e le informazioni richieste dell'ODCEC;



- 3) i contributi e/o le sovvenzioni siano destinate ad essere utilizzate o, ove già erogate, siano stati utilizzati per fini diversi da quelli per i quali sono stati erogati;
- 4) quanto dichiarato nella richiesta di concessione o allegato alla stessa risulti non veritiero;
- 5) non vengano realizzate le iniziative e/o le attività (fatta salva la causa di forza maggiore).

I contributi e le sovvenzioni saranno ridotti proporzionalmente in relazione alla parziale realizzazione dell'iniziativa e/o dell'attività.

Ogni utilizzo del logo o della spendita del nome dell'Ordine senza preventiva autorizzazione o in modo improprio comporterà l'immediata sospensione dell'erogazione, la richiesta di risarcimento dell'eventuale danno arrecato nonché la restituzione di quanto già corrisposto.

L'Ordine rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari degli interventi economici ed i terzi.

L'Ordine non assume, direttamente e/o indirettamente, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento delle iniziative e delle attività alle quali abbia concesso benefici di cui all'art. 2 del presente Regolamento, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti che ricevono dall'Ordine stesso i suddetti benefici.

Nessun rapporto od obbligazione verso terzi può essere fatta valere nei confronti dell'Ordine nel caso in cui, a seguito del verificarsi di irregolarità, lo stesso Ordine sospenda o revochi i benefici concessi.

L'uso irregolare o improprio delle strutture, degli arredi/attrezzature e dei cespiti in genere di proprietà od in possesso dell'Ordine concessi ai soggetti beneficiari di vantaggi economici, non può comportare responsabilità alcuna dell'Ordine nell'eventualità di danni a persone e/o cose.

#### Art.5 - CONCESSIONE DEL LOGO E PATROCINIO DELL'ORDINE

1. L'uso del logo ODCEC è riservato esclusivamente al Consiglio dell'Ordine e ai soggetti ai quali venga concesso, in via temporanea e limitatamente ad una specifica iniziativa, il patrocinio dell'Ordine medesimo.

2. La concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine possono essere rilasciati esclusivamente per le iniziative conformi agli articoli precedenti, anche indipendentemente dalla loro connessione con l'erogazione di eventuali contributi o sovvenzioni.

3. La concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine possono essere rilasciati esclusivamente previa istanza dell'interessato, redatta in conformità al presente Regolamento, con allegata la bozza delle forme di comunicazione per le quali si chiede la concessione del logo e/o il patrocinio. Per il procedimento di concessione si applica, in quanto compatibile, l'art. 4 del presente Regolamento intendendosi sufficiente, per l'adozione della relativa deliberazione, la sola proposta del Consigliere delegato in materia. La concessione del patrocinio dell'Ordine deve essere resa nota esclusivamente con la dicitura «con il patrocinio dell'ODCEC di Milano», con esclusione di altre diverse espressioni.

5. La concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine sono rilasciati a titolo gratuito e non comportano oneri economici per l'Ordine.

7. La concessione del logo e del patrocinio non coinvolge l'Ordine in alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, connessa o comunque correlata con l'iniziativa patrocinata, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.



#### ART. 6 - TRASPARENZA

La pubblicazione, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Odcec, dell’atto di concessione degli interventi economici disciplinati ai sensi del presente Regolamento costituisce condizione legale di efficacia dell’atto medesimo, in assenza del quale non potrà procedersi all’erogazione.

È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente Regolamento, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

#### ART. 7 - PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento verrà pubblicato sul sito web <https://www.odcec.mi.it/> e ne verrà altresì data idonea pubblicità

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione definitiva da parte del Consiglio e troverà applicazione per i soli procedimenti avviati dopo la sua approvazione.